

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

VARESE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE Avv. Cinzia Biondi, designato in sostituzione del G.d.P. Avv. Italo Aletti in quanto deceduto, siccome da provvedimento del Coordinatore di questo Ufficio preso in data 02.08.2006, ha depositato la seguente

SENTENZA

nella causa civile Nrg. 3541/05 avente ad oggetto il pagamento di somma, discussa all'udienza del 28 giugno 2006

VERTENTE TRA


Il Dott. I

(CF: ) residente in Tradate, Via

rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Mazza e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, Viale Cadorna 15bis, come da delega a margine dell'atto di citazione,

-attore-

1 1  
C.F.P.  
P. Biondi  
3541/05  
C. Aletti

  
-1-

CONTRO

RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. con sede in Roma, Viale  
Mazzini n.14, (CF:06382641006) rappresentato e difeso dagli Avv. ti  
Andrea Mascetti e Luigi Colombo, elettivamente domiciliata  
presso l'Avv. Andrea Mascetti in Varese, Via Orrigoni n.15, giusta  
delega a margine dell'atto di citazione notificato,

-convenuta -

Conclusioni per parte attrice:

come da foglio qui di seguito allegato e siglato.

## Foglio di precisazione delle conclusioni

Per l'attore.

Voglia il Giudice di Pace ammettere le istanze istruttorie di ammissione di ispezione personale del Giudice dei luoghi di causa in Tradate Via

, ex art. 259 c.p.c., ovvero la nomina di idoneo consulente tecnico d'ufficio;

e voglia

accertare e dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla Rai Radiotelevisione Italiana Spa nei confronti del dr.

previo accertamento, in via incidentale, dell'insussistenza degli elementi oggettivi necessari all'obbligo di pagamento del dr. 1

alla Rai radiotelevisione italiana Spa a titolo di canone televisivo/abbonamento TV;

- per l'effetto, condannare la Rai Radiotelevisione Italiana Spa al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, sia per l'esborso sostenuto per l'invio delle tre raccomandate a.r., come documentato, sia per la perdita di tempo subita dall'attore e pari ad un importo che il Giudice vorrà determinare secondo equità, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il tutto comunque entro il limite di competenza del Giudice di Pace.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In estremo subordine nella denegata ipotesi di rigetto della domanda compensare le spese di lite.

**Conclusioni per parte convenuta:**

- 1) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente controversia, a favore del giudice tributario, ossia della competente Commissione Tributaria;
- 2) in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza per materia del Giudice di Pace a conoscere della presente controversia, essendovi eventualmente competente il Tribunale;
- 3) in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Varese non avendo parte attrice declinato la propria residenza essendovi eventualmente competente il Tribunale di Torino;
- 4) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Rai Radiotelevisione Italiana spa, per i motivi esposti nella presente comparsa;
- 5) nel merito, respingere ogni domanda promossa dal Dott. [redacted] nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana spa, in quanto inammissibile ed infondata per i motivi esposti nella presente comparsa;
- 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari.

... televisivo, ora svolta

**IL CASO.it****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'attore conveniva ritualmente in giudizio la Rai Radiotelevisione Italiana spa ( da ora in poi indicata solamente come Rai spa) deducendo di esser stato vessato dalle continue richieste di quest'ultima di pagamento del canone, cui egli aveva risposto per iscritto negando l'utilizzazione dell'apparecchio televisivo, a tal punto, da ritenerle minacciose ( quanto al paventato intervento della Guardia di Finanza), moleste e lesive posto che aveva dovuto inviare più raccomandate di riscontro e spendere tempo oltre a lamentare discredito per aver ricevuto più diffide, sussumendo tale condotta della convenuta alla figura giuridica della mala gestio o della malafede e, quindi, chiedendo il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva in prima udienza la Rai spa anzitutto eccependo il difetto di giurisdizione e, poi, quello di competenza per materia e per territorio nonché la carenza di legittimazione passiva e, comunque, concludeva per il rigetto nel merito delle domande attoree.

Considerata la causa sufficiente istruita, previa celebrazione di altre udienza per la discussione sulle eccezioni, veniva posta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**


Giova preliminarmente osservare che l'attore ha mutato le proprie conclusioni perché non ha riproposto la domanda di accertamento e declaratoria di non debenza del canone televisivo, ora svolta



semplicemente in via incidentale circa la insussistenza degli elementi oggettivi necessari all'obbligo di pagamento in capo all'attore al fine della principale domanda di accertamento e declaratoria della illegittimità della condotta della convenuta.

La presente vertenza, quindi, concerne esclusivamente la richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'attore ed è noto che "la competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda di risarcimento del danno spetta, in linea di principio, al giudice ordinario poiché, facendo valere l'interessato un diritto soggettivo, rientra nella sfera di competenza di quel giudice lo stabilire non solo se tale diritto esista in concreto, ma anche se la situazione giuridica soggettiva (dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato un danno) sia tale da determinare, a carico dell'autore del comportamento illegittimo, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria" (Cass.S.U.2.12.1998 n.12201; tra le altre, tutte conformi, Cass.S.U.17.11.1998 n.11575).

Pertanto, le eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza per materia vengono a cadere, non sussistendo più alcun interesse all'esame della natura tributaria o meno del canone televisivo, esame il cui esito avrebbe portato, a seconda dell'esito, a mantenere o a escludere, appunto, la giurisdizione del giudice ordinario o la competenza per materia del Giudice di Pace adito.




Quanto alla competenza territoriale, anch'essa eccepita dalla Rai spa, ebbene deve essere ritenuta quella del Giudice di Pace adito. Infatti, in applicazione dell'art.20 C.p.c. va ritenuto sussistente il foro facoltativo del locus commissi delicti ossia Tradate quale luogo ove sarebbe sorta l'obbligazione risarcitoria in punto di responsabilità extracontrattuale, quivi essendo state indirizzate le lettere di sollecito da parte della Rai spa, ciò ritenuto in base alla domanda prospettata nell'atto di citazione.

E' noto, infatti, che "per stabilire agli effetti dell'art.20 c.p.c., quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obiettivo della deductio su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza della obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione" (Cass.sez.II 22.03.1993 n.3353; Cass.sez.III 26.07.2001 n.10222).

Non si ritiene di accogliere neppure la domanda volta alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva per il motivo che la presente causa verte in tema di illecito extracontrattuale con il che occorre verificare la condotta della Rai spa, indipendentemente dalla esistenza di un eventuale rapporto di mandato con altro soggetto.

In breve, indipendentemente da quale sia l'ente che forma l'elenco dei nominativi degli asseriti debitori cui la Rai spa è tenuta, in forza di



- 7 -

mandato, a scrivere, occorre verificare se la condotta di quest'ultima sia o meno censurabile e dannosa.

Del resto, l'esistenza di un mandato tra l'Amministrazione delle Finanze e la Rai spa, è cosa che non può avere rilevanza con riguardo a soggetti terzi, quali l'attore, che deducono di esser stati lesi dal soggetto che risulta essere mandatario, cui deve essere rivolto l'accertamento circa l'eventuale responsabilità per dolo o colpa.

Venendo quindi, alla questione di merito, l'attore si è lamentato di aver ricevuto una diffida ( del 22.05.2002) dalla Rai spa in quanto non risultante incluso negli elenchi degli abbonati della televisione e ha sottolineato che, nonostante egli avesse egli risposto con sua raccomandata del 06.06.2002 di non possedere alcun televisore, gli era stata indirizzata ulteriore diffida (27.01.2003) dalla Rai con minaccia di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria e fatto salvo il pagamento del canone. L'attore ha riscontrato tale diffida con propria raccomandata di contestazione e richiesta di ristoro del costo delle raccomandate e diffida alla persistenza della condotta della Rai spa. Nuovamente, la convenuta scriveva ( diffida 12.01.2005) nei termini appena visti, cui seguiva l'ennesimo riscontro ( raccomandata 02.02.2005) con richiesta danni, questa volta, da parte dell'attore.

Ciò detto, per valutare la condotta della Rai spa, giova prendere in esame la convenzione-atto aggiuntivo- Ministero delle Finanze e Rai



spa del 23.07.1999 secondo la quale l'amministrazione finanziaria fornisce un elenco alla Rai spa relativo ai soggetti che non risultano titolari di abbonamento televisivo (art.1 detta convenzione) e quest'ultima a proprio nome e spese invia "comunicazioni contenenti gli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea".

Orbene, rilevato anzitutto che non essere inseriti in un elenco di abbonati non implica necessariamente esser in possesso dei requisiti da cui discenderebbe l'obbligo di iscrizione (non possedere la televisione, chiaramente non implica l'obbligo di esservi abbonati), dall'esame delle tre diffide inviate all'attore, la Rai spa non si è limitata a comunicare gli obblighi derivanti dalla detenzione del televisore e i vantaggi conseguenti alla regolarizzazione. In sostanza, se un tale contenuto ha la prima delle missive inviate dalla Rai spa ( quella datata 22.05.2002), quelle successive ( 27.02.03 e 12.01.05) sono effettivamente diverse ed esorbitanti il compito affidato dalla mandante.

In particolare, in entrambe si legge che " nel caso in cui lei non fornisca indicazioni che ci consentano di regolarizzare la sua posizione, l'Amministrazione Finanziaria procederà ai necessari controlli" e tale frase seguita da quella che prospetta come evitabile "l'accertamento a suo carico..... qualora Lei provveda a versare l'importo di....." costituisce effettivamente una pressione sul

soggetto destinatario, pressione ingiustificata posto che l'esser indicati come non abbonati non deve comportare alcuna conseguenza sul soggetto, giustificabili solo a seguito di verifica, secondo le procedure di legge, della esistenza di un televisore e il mancato pagamento del canone. E non si dimentichi che l'attore, subito dopo la diffida del 2002, aveva risposto per iscritto: quindi, una eventuale seconda diffida sarebbe stata giustificata solo se fosse stato accertato, appunto, il possesso del televisore.

In sostanza, le due ultime diffide inviate dalla Rai, per il loro contenuto espresso e per il collegamento ivi riportato tra la necessità di controlli e l'evitar ciò con il pagamento del canone, costituiscono da una parte una condotta illegittima perché non è consentito minacciare una conseguenza ponendola sotto la condizione di un pagamento, e, dall'altra, hanno portato l'attore a dover scrivere ulteriormente e tutto ciò nella considerazione che egli aveva già fornito le informazioni richieste con la prima delle missive inviate dalla Rai spa.

Tutto ciò e la reiterazione a distanza di anni dell'invio di simili diffide, costituiscono atto lesivo perché hanno comportato la necessità di scrivere altre due raccomandate per la propria tutela.

Pertanto, provato dall'attore l'evento lesivo e il nesso causale, Rai spa va condannata a pagare il costo delle due raccomandate, anch'esso provato, nonché il disagio e la perdita di tempo connesse, il tutto nella

misura di euro 50,00 così liquidate ai sensi dell'art.1226 c.c.. Si rileva che non è stata reiterata nelle conclusioni finali dall'attore la domanda di risarcimento del danno connesso al presunto discredito connesso al ricevimento delle indicate missive, danno che comunque non sarebbe configurabile posto che il contenuto delle lettere di per sé non è conosciuto dai terzi ma solo dal destinatario.

Le spese e competenze di giudizio, la cui determinazione le parti hanno dichiarato a verbale rimettere all'equità del giudice, vengono poste a carico della Rai spa perché soccombente e sono determinate nella misura di complessive euro 378,00 (di cui euro 98,00 per spese) oltre rimborso spese generali 12,50 % su diritti ed onorari ed oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

**P.Q.M.**

il Giudice di Pace di Varese, definitivamente pronunciando:

- condanna la Rai Radiotelevisione Italia spa al pagamento, a favore dell'attore dell'importo di euro 50,00;
- condanna la Rai Radiotelevisione Italia spa al pagamento, a favore dell'attore delle spese e competenze di causa nella misura di euro 378,00 (di cui euro 98,00 per spese) oltre rimborso spese generali 12,50 % su diritti ed onorari ed oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.

Sentenza esecutiva come per legge.

21-

Varese, 24 ottobre 2006.

Il Giudice di Pace di Varese

(Cinzia Biondi)

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
OGGI, 24/10/2006  
Il Giudice di Pace di Varese  
(Cinzia Biondi)

-12-